

BVGer A-1586/2013 vom 23. Juli 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-1586_2013

FR: TAF A-1586/2013 du 23 juillet 2014

IT: TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014

Regeste

Espropriazione

Erwägungen

E. 7

Qui di seguito, va poi esaminato l'indennizzo concesso dall'autorità inferiore per l'occupazione temporanea delle particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di X. _____

.

E. 7.1

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che con la notifica di pretese, il ricorrente avrebbe inizialmente chiesto per l'occupazione temporanea un'indennità di 60'000 franchi/anno, corrispondente al 3.5% del valore venale pari a 3'037'920 franchi della superficie occupata di complessivi 6'186 m². Lo stesso avrebbe però poi postulato un risarcimento più elevato di 156'000 franchi/anno, a titolo di inconvenienti, per aver dovuto affittare terreni sostitutivi a quelli occupati temporaneamente. L'autorità inferiore ha respinto entrambe le pretese. In particolare, ha ritenuto dubbia la seconda pretesa, in quanto formulata solo nel corso della procedura di stima e in contraddizione con quanto previsto dall'art. 42 LEspr, nonché costituente di fatto un'estensione aziendale. Peraltro non sussisterebbe un nesso di causalità adeguato tra la predetta locazione e la perdita provvisoria del godimento, visto anche il confronto tra l'occupazione temporanea di soli 6'186 m² e l'affitto di terreni per complessivi 27'808 m². Per la perdita provvisoria, essa ha dunque concesso l'indennità usuale di 1 franco/m².

E. 7.2

Di avviso contrario, il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto della fattispecie determinante, in quanto a suo avviso l'oggetto del risarcimento, qui richiesto, sarebbe già stato tempestivamente da lui annunciato prima della procedura di stima dinanzi all'UFT, così come si evincerebbe dagli atti dell'incarto. Il ricorrente indica infatti che a causa della postulata occupazione temporanea dei fondi da parte della controparte, esso sarebbe stato costretto a trovare una soluzione alternativa per continuare la propria attività e spostare il materiale presente sui suoi fondi, sottoscrivendo con la società Immobiliare B. _____, in data 25 novembre 2009, un contratto di locazione dei mappali n. ___6, n. ___7 e n. ___8 (quest'ultimo nella misura di 25'537 m²) RFD del Comune di U. _____. Sarebbe dunque a torto, che l'autorità inferiore avrebbe considerato come tardiva la sua pretesa di indennizzo. Invocando l'art. 19 lett. c LEspr, egli ribadisce dunque la sua richiesta d'indennizzo di 156'000 franchi all'anno a partire dal 1° dicembre 2009. Orbene, poiché la pigione annua di 156'000 franchi da lui pagata concerne una superficie totale 27'808 m², ben superiore a quella occupata temporaneamente dalla controparte di soli 6'344 m², egli

ritiene che gli dovrebbe essere perlomeno riconosciuto un indennizzo annuo pari a 35'526.40 franchi (= [fr. 156'000 : 27'808 m²] x 6'344 m²) corrispondente alla superficie occupata dal cantiere della controparte. Egli invoca inoltre una violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità inferiore, in quanto sarebbe in maniera arbitraria che quest'ultima avrebbe negato il nesso di causalità adeguato tra la pretesa da lui avanzata e l'occupazione temporanea. Egli indica infatti che l'UFT nella decisione 19 settembre 2008 avrebbe imposto alla controparte un onere di procedere all'installazione del cantiere a tappe al fine di arrecargli il minor disagio possibile, ciò che non sarebbe stato rispettato, vista la richiesta d'immediata immissione in possesso avanzata dalla controparte che lo avrebbe costretto a spostare il proprio ingente deposito di materiali. Non potendo essere rispettato l'onere imposto dall'UFT, egli ha sempre ritenuto che doveva essergli riconosciuta un'adeguata indennità per il disagio e gli inconvenienti causati. A suo avviso, non può dunque essere negato che lo spostamento di 600'000 m³ di materiale doveva essere considerato nell'ambito dell'installazione del cantiere FFS. Negargli l'indennizzo postulato per i costi di spostamento del predetto materiale, concedendogli soltanto l'indennità usuale di 1 franco/m² riconosciuta per le occupazioni temporanee di poco conto, costituirebbe inoltre una palese violazione del principio della parità di trattamento. Accanto a detta indennità, egli postula - per la prima volta - altresì il risarcimento dei costi di trasporto del materiale in questione dal mappale n. ___1 RFD del Comune di X._____ al mappale n. ___8 RFD del Comune di U._____, chiedendo un indennizzo pari a 300'000 franchi, importo certamente adeguato e facilmente accertabile in via peritale.

E. 7.3

Tenuto conto delle censure sollevate dal ricorrente, prima di pronunciarsi al riguardo (consid. 7.4 che segue), occorre brevemente richiamare i principi in materia di opposizione ai progetti ferroviari (cfr. consid. 7.3.1 che segue) nonché le conseguenze di un bando di espropriazione sugli atti di disposizione di un espropriato (cfr. consid. 7.3.2 che segue).

E. 7.3.1

Per quanto attiene agli impianti ferroviari, la procedura di approvazione dei piani è retta dagli art. 18 segg. della legge federale del 20 dicembre 1957 (Lferr, RS 742.101) e, in subordine, dalla LEspr (art. 18a Lferr). Giusta l'art. 18f cpv. 1 Lferr, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della LEspr può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. L'art. 18f cpv. 2 Lferr precisa che, nel medesimo termine, vanno inoltre sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Tale principio è analogamente ripreso dagli art. 35 e 36 LEspr. Il termine di opposizione e di notifica delle pretese espropriative di cui all'art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr è un termine legale e, come tale, è perentorio. Orbene, la perenzione implica la perdita di un diritto, allorquando il suo detentore omette di compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 4.2.2). Ne discende che - su riserva degli art. 39 - 41 LEspr - le notifiche tardive sono irricevibili dinanzi alle autorità competenti.

E. 7.3.2

Il bando d'espropriazione costituisce una limitazione temporanea della facoltà per il proprietario di disporre del fondo. Giusta l'art. 42 LEspr dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani e, nella procedura abbreviata, da quello in cui

l'avviso è stato notificato all'espropriato, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 1 ad art. 42 LEspr). Esso proibisce all'espropriato unicamente quegli atti di disposizione che rendono più gravosa l'espropriazione - ovvero che hanno un effetto pregiudizievole sull'espropriazione o, soprattutto, che ne rendono vano o più gravoso lo scopo - o che non sono semplicemente stati autorizzati dall'espropriante (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 7 seg. ad art. 42 LEspr). Nulla vieta ad esempio all'espropriato di vendere o locare ad un terzo il suo fondo, oppure di costruire sullo stesso con l'accordo dell'espropriante (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 8 segg. ad art. 42 LEspr).

E. 7.4

Fissato il quadro generale, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

E. 7.4.1

In concreto, dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente con opposizione 10 dicembre 2007 ha contestato soltanto l'ammontare dell'indennizzo di 0.50 franchi/m² all'anno offerto dalla controparte per l'occupazione temporanea delle particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di X._____, avanzando una pretesa di indennizzo pari a 60'000 franchi per ogni anno di occupazione delle stesse, senza tuttavia formulare alcuna riserva di carattere materiale in rapporto a tale occupazione temporanea (cfr. allegato annesso al doc. 3 dell'inc. CFS). Di fatto, da detta opposizione non emerge alcun elemento che lasci pensare che il ricorrente avrebbe invero esposto all'UFT i problemi legati al proseguimento della propria attività commerciale e la necessità di prendere in locazione altri fondi. Al contrario. Che poi lo stesso in sede di udienza di conciliazione abbia notificato delle ulteriori pretese all'UFT in rapporto alla locazione di terreni sostitutivi, è qui irrilevante, le stesse essendo chiaramente tardive. È dunque a giusta ragione che prima l'UFT nella decisione di approvazione dei piani e dopo la CFS non sono entrati nel merito della richiesta d'indennizzo pari a 156'000 franchi per ogni anno di occupazione temporanea delle due particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di X._____. Ogni pretesa che eccede l'indennizzo dapprima richiesto dal ricorrente è conseguentemente irricevibile.

E. 7.4.2

Peraltro - quand'anche si entrasse nel merito di tali pretese - visto che gli impegni professionali del ricorrente, cosciente dell'occupazione temporanea da parte della controparte, sono stati presi successivamente alla pubblicazione dei piani del progetto in oggetto e delle relative previste espropriazioni, per giunta senza il consenso dell'espropriante, è palese che lo stesso ha chiaramente violato quanto disposto dall'art. 42 LEspr (cfr. consid. 7.3.2 del presente giudizio). Egli, avendo reso più gravosa l'occupazione temporanea creando dei nuovi aggravii, non può ora esigere un indennizzo maggiore. Non si vede poi in ch  lo stesso sarebbe stato leso, dal momento che l'installazione del cantiere era prevista solo a partire dal 2010 dando al ricorrente un tempo di 2 anni per organizzarsi, rispettivamente rendere agibile l'area interessata al cantiere, cos  come tenuto conto dall'UFT nella decisione d'approvazione del 19 settembre 2008. In nesso di causalit  tra l'espropriazione temporanea e la necessit  di locare degli altri fondi - tenuto altres  conto della sproporzione tra la superficie locata di ben 27'808 m² e l'aerea oggetto dell'occupazione temporanea di 6'186 m² - non   pertanto dato (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio). In tali circostanze, non appare qui necessario attardarsi ulteriormente sulle ulteriori argomentazioni del ricorrente e della controparte in merito all'occupazione

temporanea, segnatamente per quanto concerne la sistemazione del terreno e al trasporto di materiale da parte della controparte per i bisogni del cantiere FFS oggetto del contratto denominato "Aggiunta n. 1 al contratto n. [...] concernente FMW - formazione area di cantiere km [...]" (cfr. documento allegato alle osservazioni 7 maggio 2013 della controparte).

E. 7.4.3

Per quanto attiene poi alla violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità inferiore, si rileva quanto segue. Il principio della buona fede ancorato all'art. 2 CC nonché all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 129 I 161 consid. 4; [tra le tante] sentenza TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.3 con i numerosi rinvii). Tale principio si suddivide in tre corollari: il divieto di comportamento contraddittorio, il divieto dell'abuso di diritto e la protezione della fiducia (cfr. sentenza del TAF A-5453/2009 del 6 aprile 2010 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarsi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (cfr. [tra le tante] DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.3 con i numerosi rinvii). Ciò precisato, in assenza di rassicurazioni concrete dell'autorità inferiore la censura sollevata dal ricorrente appare priva di pertinenza e per nulla fondata. Peraltro, contrariamente a quanto egli sostiene, l'onere imposto alla controparte dall'UFT non implica di certo il riconoscimento di un indennizzo per il solo fatto che la controparte abbia chiesto l'immediata immissione in possesso. Il ricorrente sembra infatti dimenticare che l'UFT stesso ha dichiarato le sue pretese d'indennizzo irricevibili, in quanto tardive. Pretendere ora che lo spostamento del materiale doveva essere considerato nell'ambito dell'installazione del cantiere appare piuttosto abusivo, dal momento che è egli stesso ad essersi impegnato con terzi, pur sapendo che i suoi fondi sarebbero stati occupati temporaneamente. Detta censura va dunque respinta.

E. 7.4.4

Dal momento che l'autorità inferiore ha di fatto tenuto conto di tutti gli elementi concreti del caso, analizzandoli in maniera appropriata, detto modo di procedere non appare per nulla arbitrario (cfr. sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.2). Non si vede altresì in ché, il fatto di concedergli l'indennità usuale per occupazione temporanea dei suoi fondi, senza tener conto della richiesta d'indennizzo avanzata dal ricorrente in maniera tardiva e dunque irricevibile, possa ledere il principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.1). Tali censure vanno pertanto respinte.

E. 7.4.5

Riguardo al preteso risarcimento di 300'000 franchi per lo spostamento del materiale dai propri fondi a quelli locati, essendo stato postulato per la prima volta in sede ricorsuale, lo stesso è manifestamente tardivo e come tale qui irricevibile (cfr. consid. 1.5 del presente giudizio). Al riguardo, lo scrivente Tribunale non entra pertanto nel merito.

E. 7.4.6

Visto quanto precede, l'indennizzo di 1 franco/m² per ogni anno d'occupazione delle citate particelle n. ___1 e n. ___2 sancito dall'autorità inferiore appare appropriato di modo che deve essere qui confermato.

E. 8

Non da ultimo, lo scrivente Tribunale rileva che la fattispecie in esame appare chiara e gli atti dell'incarto risultano completi. Le parti hanno poi già avuto ampiamente modo di esprimersi, presentando esaustivamente le loro pretese e argomentazioni. In tali circostanze, tenuto altresì conto che la causa deve essere rinviata all'autorità inferiore per nuovo calcolo dell'indennizzo, il Tribunale statuente ritiene che l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova postulati dal ricorrente - e meglio, la richiesta di sopralluogo, di perizie, nonché d'audizione testimoniale - sia ininfluyente ai fini del giudizio, motivo per cui non vi è alcuna ragione di dar loro seguito (art. 12 PA a contrario).

E. 9

In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, per quanto ricevibile, il ricorso va parzialmente accolto e la causa rinviata all'autorità inferiore affinché ricalcoli l'indennità di espropriazione parziale definitiva della particella n. ___1 del Comune di X. _____ ai sensi del consid. 6 del presente giudizio. Per il resto, il ricorso va respinto.

E. 10.1

Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli art. 114 segg. LEspr (cfr. sentenze del TAF A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10; A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10.2

Nella fattispecie, le spese processuali pari a 5'000 franchi sono poste a carico della controparte.

E. 10.3

In concreto, si giustifica altresì la concessione di un'indennità di ripetibili al ricorrente, qui assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino, il quale ha

presentato la propria nota particolareggiata in data 5 maggio 2014, facendo valere un onorario complessivo pari a 12'984.30 franchi (IVA inclusa), di cui 820 franchi quale esborso delle spese, come pure una nota aggiuntiva del 25 giugno 2014, facendo valere un onorario complessivo pari a 8'761.30 franchi (IVA inclusa), di cui 482.30 franchi quale esborso delle spese. Nella fattispecie, tale richiesta - che tiene conto di una tariffa oraria di 350 franchi e di ben 51 ½ ore di lavoro - appare tuttavia inadeguata e non può essere condivisa dallo scrivente Tribunale. Dovendo considerare le circostanze nel loro insieme, lo scrivente Tribunale non può infatti prescindere dal rilevare che il patrocinatore del ricorrente si è occupato in parallelo dell'inc. A-1581/2013 con delle analogie alla procedura in oggetto (segnatamente per quanto concerne la contestazione del calcolo dell'indennizzo e le censure ivi sollevate), tant'è che gli allegati principali presentano delle forti similitudini. Inoltre, nel proprio ricorso il patrocinatore riprende varie argomentazioni già addotte dinanzi all'autorità inferiore e le osservazioni finali ricalcano di gran lunga il predetto ricorso. Se poi è vero è che il ricorrente ha dovuto presentare delle nuove osservazioni alle nuove censure sollevate dalla controparte soltanto con le osservazioni finali, vero è anche che le stesse riprendono ampiamente quanto già da lui asserito in precedenza. Nella determinazione delle ripetibili va inoltre tenuto conto del fatto che il ricorso in oggetto è stato accolto soltanto parzialmente. Visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale ritiene più appropriata l'assegnazione di un'indennità complessiva pari a 6'000 franchi (IVA inclusa). A tale importo va aggiunto l'esborso delle spese pari a 1'302.30 franchi (= fr. 820 + fr. 482.30). L'importo complessivo pari a 7'302.30 franchi riconosciuto alla ricorrente, giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, deve essere posto a carico della controparte, ovvero l'espropriante. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.